

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

 Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro 

## Esito

 Assoluzione  
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costituita parte civile  
 Altri elementi 
Quantum 
 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio     Malattia     Non riguarda un infortunio  
 Lesioni     Morte

## Soggetto leso

 Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Ulteriori soggetti lesi   
 Altro      Salute Sicurezza 

## Fattispecie

Incaricato di rimuovere, assieme ad un altro operaio, la copertura di plexiglas di una tettoia dell'altezza variabile da m.2,15 a 2,38 ancorata al muro di una abitazione, mentre stava togliendo la vite centrale, a causa della mancanza di opere provvisorie atte ad impedire cadute dall'alto e dispositivi di protezione individuale adeguati, cadeva e riportava lesioni gravi con una malattia giudicata guaribile in un periodo superiore ai quaranta giorni.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

### Principio di diritto

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez.4, n.22044 del 2/05/2012, Goracci, n.m.; Sez.4, n.16888,de107/02/2012,Pugliese,Rv.252373;Sez.4,n.21511,de115/04/2010,DeVita,n m.).Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n.4114 del 13/01/2011, n.4114, Galante, n.m.; Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 2479962).

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'11 ottobre 2018

### Note

Prendendo le mosse dalle risultanze istruttorie e in particolare dai rilievi e dalle testimonianze del tecnico ispettore Rossini, intervenuto sul posto dell'infortunio, già esaminate dal giudice di primo grado, la Corte correttamente e coerentemente evidenzia i seguenti fatti: la tettoia oggetto del lavoro di rimozione della lastre di plexiglas era di altezza superiore a due metri (2,15 nella parte più bassa e 2,38 in quella più alta); l'operaio infortunato era dipendente di fatto dell'imputata titolare della Ditta; l'attività svolta dai lavoratori, in particolare dalla vittima, fu effettuata posizionandosi un po' sulla scala un po' sulla tettoia; la scala era alta 1,80; i lavori si dovevano effettuare ad un'altezza superiore ai due metri e il lavoratore non aveva la disponibilità delle misure di sicurezza necessarie ad evitare le cadute dall'alto; anzi lavorava in una situazione obiettiva di precarietà ed equilibrio instabile sulla scala, con un'imbracatura ed una cinta inadeguate stante la conformazione della tettoia e i lavori da eseguire che non consentivano il fissaggio costante in modo mantenere il lavoratore protetto per tutta la durata dello svolgimento dell'attività; la rimozione delle lastre e le attività connesse infatti implicavano un'estensione del corpo e delle braccia sul piano della copertura con consistente rischio di perdere il già precario equilibrio in cui il lavoratore era obbligato a mantenersi sulla scala. Siamo dinanzi ad un infortunio subito dal lavoratore che si collega causalmente ad una colpevole omissione, della titolare della posizione di garanzia imputata, stante la mancata adozione e assoluta l'inadeguatezza delle misure precauzionali richieste non solo dalle normative di sicurezza ma immediatamente e ragionevolmente percepibili (cfr. Sez.4, n. 10608 del 4/12/2012 Rv. 255282).

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**